

**Atto di modifica**  
**alla Convenzione del 14 maggio 2019**

il Patronato ACAI-ENAS (Associazione Cristiana Artigiani Italiani e Ente Nazionale Assistenza Sociale), C.F. 80069410589, con sede legale in Roma, 00186 - Piazza Capranica 78, rappresentato dal Presidente Nassano Paolo, nato a XXXX, il XXXXX codice fiscale XXXXXXXXX in qualità di Legale Rappresentante (di seguito, “Patronato ACAI-ENAS”)

e

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, c.f. 80237250586 con sede in Roma Via Veneto, 56- 00187, rappresentato dal Direttore generale pro-tempore della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative come da indicazione dell’Ufficio legislativo del citato Ministero di cui alla nota prot. n. 4826 del 1° agosto 2016

premessi che

- ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 152 del 30 marzo 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 152/01, incluse nelle attività di cui all'articolo 13 della medesima legge n. 152/01, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio;
- che in data 14 maggio 2019 è stata sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Patronato ACAI-ENAS, la convenzione ai sensi del citato art. 10, comma 3, legge 30 marzo 2001, n. 152, nonché del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2015;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 3, della convenzione sottoscritta è espressamente stabilito che ogni modifica e/o integrazione apportata alla convenzione deve essere concordata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e deve essere comunicata dal Patronato ACAI ENAS agli enti erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative per i conseguenti adempimenti;
- che a seguito del recesso del Sindacato U.G.L (Unione Generale del Lavoro) dal rapporto giuridico con il Patronato ACAI-ENAS come organizzazione promotrice comunicato a codesto Ministero con nota prot. n. 1270 del 26.11.2019, restando l'Associazione A.C.A.I. unico Ente promotore del Patronato ACAI-ENAS;
- che successivamente con nota Ministeriale prot. n. 6660 del 28 maggio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, Divisione VI, ha approvato il nuovo statuto dell'Istituto di Patronato e assistenza sociale ACAI-ENAS (ex art.4, comma 2, legge 30 marzo 2001, n. 152) modificato a seguito del recesso del Sindacato UGL quale associazione co-promotrice.

visto

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2015, recante "Individuazione delle prestazioni non rientranti nel finanziamento per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per l'erogazione del servizio a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari";

tutto ciò premesso, le parti *ut supra* costituite, convengono di modificare la succitata Convenzione come segue:

Art. 1

All'art. 1 della convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 maggio 2019 vengono depennate le voci "UGL" dal testo e dalla tabella, restando esclusivamente il riferimento ad ACAI unico ente promotore.

Visto quanto sopra, si riporta l'art. 1 aggiornato nel testo come segue:

Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, in alternativa al riconoscimento del punteggio di 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 228/2012, il Patronato ACAI-ENAS opta per l'esigibilità a suo favore di un contributo ad esclusivo carico dei non iscritti all' Organizzazione promotrice Associazione ACAI per l'erogazione del servizio da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari, nel rispetto del limite fissato dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, per ciascuna delle prestazioni e nella misura di seguito indicate:

Codice prestazione	Titolo prestazione	Contributo utente	
		Importo	Importo Soci ACAI
A12	Costituzione posizione assicurativa (ex Indennità una tantum)	€ 15,00	€ 0,00
A15	Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali	€ 15,00	€ 0,00
A16	Ricostituzioni pensioni per altri motivi	€ 15,00	€ 0,00
A17	Assegni al nucleo familiare ai pensionati per carichi familiari sopravvenuti	€ 15,00	€ 0,00
A18	Assegni al nucleo familiare ai lavoratori	€ 15,00	€ 0,00
A19	Assegni Familiari ai pensionati	€ 15,00	€ 0,00
A20	Assegni Familiari ai lavoratori autonomi	€ 15,00	€ 0,00
A21	Indennità di disoccupazione ai lavoratori non agricoli	€ 15,00	€ 0,00
A22	Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli	€ 15,00	€ 0,00
A23	Indennità di mobilità	€ 15,00	€ 0,00
A25	Prestazioni economiche per TBC	€ 15,00	€ 0,00
A26	Indennità per maternità	€ 15,00	€ 0,00
A28	Astensione anticipata per maternità	€ 15,00	€ 0,00
A29	Ricongiunzione posizione assicurativa	€ 15,00	€ 0,00
A33	Cure balneo-termali	€ 15,00	€ 0,00
A34	Ratei maturati e non riscossi - Interessi legali	€ 15,00	€ 0,00
A35	Doppia annualità pensione SO	€ 15,00	€ 0,00
A36	Richiesta, verifica e rettifica sulle posizioni assicurative	€ 15,00	€ 0,00
A37	Autorizzazione versamenti volontari	€ 15,00	€ 0,00
A39	Riscatto periodi assicurativi	€ 15,00	€ 0,00
A44	Indennità di accompagnamento (INPS)	€ 15,00	€ 0,00
C15	Quota integrativa rendita con decorrenza successiva	€ 15,00	€ 0,00

C16	Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea	€ 15,00	€ 0,00
C17	Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero	€ 15,00	€ 0,00
C18	Domanda riscatto rendita agricola (art. 220 T.U.)	€ 15,00	€ 0,00
C19	Reintegrazione rendita a superstiti (art. 85, 2° comma T.U.)	€ 15,00	€ 0,00
C20	Richiesta integrazione rendita	€ 15,00	€ 0,00
C21	Riconoscimento postumi grado non indennizzabile	€ 15,00	€ 0,00
C22	Richiesta accertamenti diagnostici specifici	€ 15,00	€ 0,00
C23	Richiesta di cure termali	€ 15,00	€ 0,00
C24	Richiesta di protesi	€ 15,00	€ 0,00
C25	Richiesta assegno funerario	€ 15,00	€ 0,00
C26	Richiesta tripla annualità a superstiti (art. 85, p.1 T.U.)	€ 15,00	€ 0,00
C27	Richiesta assegno assistenza personale continuativa	€ 15,00	€ 0,00
C28	Richiesta assegno incollocabilità grandi invalidi	€ 15,00	€ 0,00
C29	Richiesta rimborso medicinali	€ 15,00	€ 0,00
C30	Richiesta spese di viaggio/diaria/indennità sostitutiva salario	€ 15,00	€ 0,00
C31	Richiesta liquidazione in capitale della rendita	€ 15,00	€ 0,00
C32	Riconoscimento stato di handicap o di inidoneità al servizio	€ 15,00	€ 0,00
D15	Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, L. 248/1976)	€ 15,00	€ 0,00

Resta inteso che il punteggio pari a 0,25 non verrà attribuito anche nel caso di prestazioni indicate nella tabella di cui sopra, rese gratuitamente in favore degli iscritti all'organizzazione promotrice Associazione ACAI.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della convenzione sottoscritta è espressamente stabilito che la modifica decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa è sottoscritta, pertanto il presente Atto di Modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

**Per il Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

Il Direttore Generale per le politiche  
previdenziali e assicurative  
f.to *Dott.ssa Concetta Ferrari*

**Per il Patronato ACAI-ENAS**

Il Presidente  
f.to *Dott. Paolo Nassano*

Roma, 21 dicembre 2020

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*